

# Congedi di paternità 2019, proroga e novità

*L' INPS, con il messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, ha informato che la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a 5 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.*

.....  
Già la Legge di Bilancio del 2017 aveva previsto in via sperimentale, per le nascite del 2018, l'aumento del congedo obbligatorio di paternità da due a quattro giorni.

Con la Legge di Bilancio 2019, Legge n.145 del 30 dicembre 2018, all'articolo 1, comma 278 il congedo di paternità è stato prorogato e la sua durata è stata aumentata a 5 giorni, con la possibilità di beneficiare di un giorno in più, come permesso facoltativo in sostituzione della madre.

Questi diritti vengono riconosciuti a tutti i titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

Qui di seguito, schematicamente la misura.

## **I soggetti**

Il congedo può essere usufruito dai padri lavoratori dipendenti che hanno presentato domanda di congedo obbligatorio a seguito di nascite, adozioni e affidamenti avvenuti dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2019.

## **La durata**

Il papà ha diritto ad un congedo di cinque giorni da utilizzare entro i primi cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia/in Italia del minore.

## **La misura**

L'indennità è pari al 100% della retribuzione giornaliera del lavoratore moltiplicata per i giorni di congedo.

## **Il giorno facoltativo**

E' stato inoltre prorogato per il papà il diritto ad un giorno di congedo facoltativo: nei fatti è uno "scambio", in quanto il padre fruisce di questo giorno extra al posto della madre, la quale deve rinunciare ad un giorno di astensione obbligatoria a lei spettante.

## **La presentazione della domanda**

- Se il pagamento delle indennità viene erogato direttamente dall'INPS, il lavoratore deve presentare domanda all'INPS:

- rivolgendosi al patronato
  - attraverso il numero verde dell'Inps
  - Sul sito dell'Inps accedendo con credenziali/Spid
- Se il datore di lavoro anticipa il pagamento delle indennità, allora non bisogna rivolgersi all'Inps, ma è necessario comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo:
    - Il padre deve comunicare le date di congedo con un preavviso di almeno 15 giorni. Se il congedo viene richiesto in concomitanza con la nascita, bisogna comunicarlo almeno 15 giorni prima della data presunta del parto

### ***Per i nati nel 2018***

I giorni di congedo obbligatorio riservati ai padri di bambini nati nel 2018 restano 4, anche se il padre del minore decide di utilizzarli nell'anno 2019 ( questo può accadere in quanto c'è una finestra di tempo pari a 5 mesi dalla nascita/entrata in famiglia del minore per accedere al congedo).

### ***In definitiva***

- per nascita/affidamento dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (anche se usufruiti nel 2019) = 4 giorni di congedo obbligatorio + 1 giorno di astensione facoltativa previo accordo con la madre e in sua sostituzione
- per nascita/affidamento dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 = 5 giorni di congedo obbligatorio + 1 giorno di astensione facoltativa previo accordo con la madre e in sua sostituzione